

24.5.2023

A9-0184/382

Emendamento 382

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

Lara Wolters

Diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

A9-0184/2023

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Secondo la comunicazione della Commissione "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici"⁸⁹, che presenta la strategia dell'Unione di adattamento ai cambiamenti climatici, le nuove decisioni politiche e in materia di investimenti dovrebbero essere basate sul clima e adeguate alle esigenze future, anche per le imprese più grandi che gestiscono le catene del valore. La presente direttiva dovrebbe essere coerente con tale strategia. Analogamente dovrebbe esservi coerenza con la direttiva [...] della Commissione che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (direttiva sui requisiti patrimoniali)⁹⁰, che stabilisce requisiti chiari per le norme di governance delle banche, compresa la conoscenza dei rischi ambientali, sociali e di governance a livello di consiglio di amministrazione.

soppresso

⁸⁹ *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici"*

*(COM(2021) 82 final), disponibile
all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2021:82:FIN>.*

⁹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

Or. en

24.5.2023

A9-0184/383

Emendamento 383

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

A9-0184/2023

Lara Wolters

Diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Il piano d'azione per l'economia circolare⁹¹, la strategia sulla biodiversità⁹², la strategia dal produttore al consumatore⁹³, la strategia in materia di sostanze chimiche⁹⁴, l'Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa⁹⁵, l'industria 5.0⁹⁶, il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali⁹⁷ e il riesame della politica commerciale del 2021⁹⁸ elencano tra i loro elementi un'iniziativa sul governo societario sostenibile.

soppresso

⁹¹ *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final).*

⁹² *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020) 380 final).*

⁹³ *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e*

al Comitato delle regioni "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)381 final).

⁹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).

⁹⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021) 350 final).

*⁹⁶ Industria 5.0;
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/industrial-research-and-innovation/industry-50_it*

⁹⁷

<https://op.europa.eu/webpub/empl/europe-an-pillar-of-social-rights/it/>.

⁹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva" (COM(2021) 66 final).

Or. en

24.5.2023

A9-0184/384

Emendamento 384

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

Lara Wolters

Diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

A9-0184/2023

Proposta di direttiva

Considerando 51

Testo della Commissione

Emendamento

(51) Affinché tale piano di riduzione delle emissioni sia attuato correttamente e integrato negli incentivi finanziari degli amministratori, è opportuno tenerne debitamente conto nel fissare la remunerazione variabile degli amministratori, se la remunerazione variabile è collegata al contributo dell'amministratore alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società.

soppresso

Or. en

24.5.2023

A9-0184/385

Emendamento 385

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

A9-0184/2023

Lara Wolters

Diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

Proposta di direttiva

Considerando 63

Testo della Commissione

Emendamento

(63) Nel diritto nazionale di tutti gli Stati membri gli amministratori hanno un dovere di sollecitudine nei confronti della società. Affinché tale dovere generale sia compreso e applicato in modo omogeneo e coerente con gli obblighi di diligenza introdotti dalla presente direttiva e affinché gli amministratori tengano sistematicamente conto delle questioni di sostenibilità nelle decisioni che prendono, la presente direttiva dovrebbe precisare, in modo armonizzato, il dovere generale di sollecitudine degli amministratori che li obbliga ad agire nell'interesse superiore della società, stabilendo che gli amministratori tengano conto delle questioni di sostenibilità di cui alla direttiva 2013/34/UE, comprese, se del caso, le conseguenze per i diritti umani, i cambiamenti climatici e l'ambiente, a breve, medio e lungo termine. Questa precisazione non comporta la modifica delle strutture societarie nazionali esistenti.

soppresso

Or. en

24.5.2023

A9-0184/386

Emendamento 386

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

A9-0184/2023

Lara Wolters

Diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

Proposta di direttiva

Considerando 64

Testo della Commissione

Emendamento

(64) È opportuno attribuire la responsabilità del dovere di diligenza agli amministratori della società, in linea con i quadri internazionali in materia di diligenza. Gli amministratori dovrebbero pertanto essere responsabili della predisposizione delle azioni di diligenza di cui alla presente direttiva, della relativa vigilanza e dell'adozione della politica di diligenza della società, tenuto debitamente conto dei contributi dei portatori di interessi e delle organizzazioni della società civile e integrando il dovere di diligenza nei sistemi di gestione aziendale. Gli amministratori dovrebbero inoltre adattare la strategia aziendale per tenere conto degli impatti effettivi e potenziali individuati e delle eventuali misure di diligenza adottate.

soppresso

Or. en

24.5.2023

A9-0184/387

Emendamento 387

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

A9-0184/2023

Lara Wolters

Diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera o

Testo della Commissione

Emendamento

(o) "amministratore":

soppresso

(i) uno dei membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della società;

(ii) se non sono membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della società, l'amministratore delegato e, se la funzione esiste nella società, il viceamministratore delegato;

(iii) altra persona che svolge funzioni analoghe a quelle di cui al punto i) o ii);

Or. en

24.5.2023

A9-0184/388

Emendamento 388

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

Lara Wolters

Diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

A9-0184/2023

Proposta di direttiva

Articolo 3 – lettera p

Testo della Commissione

Emendamento

**(p) "consiglio di amministrazione":
organo di amministrazione o di vigilanza
incaricato di supervisionare la direzione
esecutiva della società o, in mancanza di
tale organo, la persona o le persone che
svolgono funzioni equivalenti;**

soppresso

Or. en

24.5.2023

A9-0184/389

Emendamento 389

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

Lara Wolters

Diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

A9-0184/2023

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che ciascuna società tenga debitamente conto dell'adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 nel fissare la remunerazione variabile, se la remunerazione variabile è collegata al contributo dell'amministratore alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società.

soppresso

Or. en

24.5.2023

A9-0184/390

Emendamento 390

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

A9-0184/2023

Lara Wolters

Diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

Proposta di direttiva

Articolo 25 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 25

soppresso

*Dovere di sollecitudine degli
amministratori*

1. Gli Stati membri provvedono a che gli amministratori delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, tengano conto, nell'adempire al loro dovere di agire nell'interesse superiore della società, delle conseguenze in termini di sostenibilità, a breve, medio e lungo termine, delle decisioni che assumono, comprese, se del caso, le conseguenze per i diritti umani, i cambiamenti climatici e l'ambiente.

2. Gli Stati membri provvedono a che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vertenti sulla violazione degli obblighi degli amministratori si applichino anche alle disposizioni del presente articolo.

Or. en

24.5.2023

A9-0184/391

Emendamento 391

Axel Voss

a nome del gruppo PPE

Relazione

A9-0184/2023

Lara Wolters

Diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
(COM(2022)0071 – C9-0050/2022 – 2022/0051(COD))

Proposta di direttiva

Articolo 26 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26

soppresso

***Predisposizione della diligenza e relativa
vigilanza***

1. Gli Stati membri provvedono a che gli amministratori delle società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, siano responsabili della predisposizione delle azioni di diligenza di cui all'articolo 4 e della relativa vigilanza e, in particolare, della politica del dovere di diligenza di cui all'articolo 5, tenuto debitamente conto dei contributi dei portatori di interessi e delle organizzazioni della società civile. Gli amministratori riferiscono in merito al consiglio di amministrazione.

2. Gli Stati membri provvedono a che gli amministratori attuino iniziative di adeguamento della strategia aziendale per tenere conto degli impatti negativi effettivi e potenziali individuati a norma dell'articolo 6 e delle misure adottate a norma degli articoli da 7 a 9.

Or. en